

ORIGINALE



Comune di Isola del Giglio

Provincia di Grosseto

Verbale di Deliberazione del Consiglio Comunale

N. 13 DEL 30-03-2019

OGGETTO: IMU E TASI 2019 – DETERMINAZIONE DELLE NUOVE ALIQUOTE IN VIGORE PER L'ANNO 2019

L'anno duemiladiciannove addì trenta del mese di Marzo, alle ore 10:30, presso la PALAZZO ROCCA PISANA - GIGLIO CASTELLO, convocato dal Sindaco, mediante avvisi scritti e recapitati a norma di legge, si è riunito il Consiglio Comunale in sessione ordinaria ed in seduta pubblica di prima convocazione. Previo esaurimento delle formalità prescritte dalla normativa vigente, all'appello risultano presenti:

Componente	Presente	Assente	Componente	Presente	Assente
ORTELLI SERGIO	X		AGNELLI ALESSIO	X	
BELARDO ANTONIO	X				
MIBELLI LUCA	X				
COPPA MATTEO	X				
PINI COSIMO RICCARDO	X				
ROSSI GIOVANNI	X				
STEFANINI DAVIDE	X				
MUTI PAOLA CORNELIA MARIA	X				
GALLI GABRIELLO	X				
LUBRANI ENRICO	X				

Numero totale PRESENTI: 11 – ASSENTI: 0

Assiste all'adunanza il Segretario comunale dott. LUCIO LUZZETTI che provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sindaco SERGIO ORTELLI nella sua qualità di PRESIDENTE assume la presidenza e dichiara aperta la discussione per la trattazione dell'oggetto suindicato.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

VISTO l'art. 1, comma 639, della Legge 147/2013, istitutivo, a decorrere dal 01/01/2014, dell'imposta Unica Comunale (IUC), composta dall'Imposta Municipale Propria (IMU) (di cui all'art. 13 del D.L. 06/12/2011 n. 201, convertito con modificazioni dalla L. 22/12/2011, n. 214), dalla Tassa sui Rifiuti (TARI) e dal Tributo per i servizi indivisibili (TASI);

VISTO l'art. 1, comma 703, della Legge 147/2013, il quale stabilisce che "l'entrata in vigore della IUC lascia salva la disciplina dell'IMU";

VISTE le disposizioni dei commi 669-703, del citato art. 1 della Legge 27/12/2013 n. 147, i quali disciplinano il Tributo per i Servizi Indivisibili (TASI);

VISTO l'art. 13 del D.L. 06/12/2011, n. 201, istitutivo, a decorrere dal 01/01/2012, dell'Imposta Municipale Propria di cui agli art. 8 e 9 del D.Lgs. 23/2011, come modificato dall'art. 4 del D.L. 16/2012, dall'art. 1, comma 380, della Legge 228/2012 e dall'art. 1, comma 707, della Legge 147/2013;

VISTE le disposizioni dell'art. 8 e dell'art. 9 del D.Lgs. 23/2011, richiamati dal citato art. 13, nonché le norme dell'art. 14, commi 1 e 6, del medesimo Decreto;

VISTE le norme contenute nell'art. 4 del D.L. 16/2012 e dell'art. 1, commi 707-728, della Legge 147/2013;

VISTE, altresì, tutte le disposizioni del D.Lgs. 504/92, dell'art. 1, commi 161-170, della Legge n. 296/2006 direttamente o indirettamente richiamate dall'art. 13 del D.L. 201/2011;

VISTO l'art. 9 del D.L. 174/2012, convertito con modificazioni dalla L. 213/2012;

VISTO l'art. 1, comma 380, della Legge 228/2012, come modificato dall'art. 1, comma 729 della Legge 147/2013, il quale stabilisce che a decorrere dall'anno 2013:

- è soppressa la quota di riserva statale di cui all'art. 13, comma 11, del D.L. 201/2011;
- è riservato allo Stato il gettito dell'Imposta Municipale Propria derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, calcolato ad aliquota standard dello 0,76%, fatta eccezione per gli immobili posseduti dai Comuni che insistono sul rispettivo territorio;
- i Comuni possono aumentare fino a 0,3 punti percentuali l'aliquota standard dell'0,76% per gli immobili ad uso produttivo classificati nella categoria catastale D;

VISTO altresì l'art. 10, comma 4, del D.L. 35/2013, convertito con modificazione dalla Legge 64/2013, il quale ha apportato ulteriori modificazioni alla disciplina dell'Imposta Municipale Propria;

VISTO ulteriormente l'art. 2 del D.L. 31/08/2013, n. 102, il quale stabilisce, con decorrenza dal 01/01/2014, l'esenzione dal tributo per i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permangano tale destinazione e non siano in ogni caso locati;

RICHIAMATI, inoltre, i commi da 707 a 721 della L. 147/2013 che hanno stabilito, con decorrenza 2014:

- l'esclusione dall'Imposta dell'abitazione principale e delle relative pertinenze, purché non classificata nelle categorie catastali A/1-A/8-A/9;
- l'esclusione dal tributo altresì delle unità immobiliari appartenenti a cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari;
- l'esclusione dal tributo dei fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali, come definiti dal decreto del Ministero delle Infrastrutture del 22/04/2008;
- l'esclusione della casa coniugale assegnata al coniuge a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio;
- l'esclusione dal tributo dell'immobile di cui alla lettera d) del già citato art. 13 comma 2 del D.L. 06/12/2011, n. 201;
- l'eliminazione della maggiorazione della detrazione prevista per l'abitazione principale nel caso di figli di età inferiore a 26 anni dimoranti e residenti nell'abitazione principale del possessore;
- la conferma della detrazione di cui all'art. 13, comma 10, del D.L. 201/2011 per le abitazioni principali classate nelle categorie catastali A/1-A/8 e A/9;

CONSIDERATO il comma 639 dell'art. 1 della L. 147/2013, che ha istituito, nell'ambito dell'Imposta Unica Comunale, il nuovo Tributo per i Servizi Indivisibili dei comuni (TASI), ed il comma 677 del medesimo articolo, in virtù del quale il Comune ha facoltà di determinare le aliquote TASI rispettando il vincolo in base al quale la somma delle aliquote TASI e IMU per ciascun tipo di immobile non deve essere superiore all'aliquota massima consentita dalla legge statale per l'IMU al 31/12/2013, fissata al 10,60%;

VISTO l'art. 52 del D.Lgs. 446/97, disciplinante la potestà regolamentare dell'Ente in materia di entrate, applicabile all'Imposta Municipale Propria in virtù di quanto disposto dalle norme dell'art. 13 del D.L. 201/2011 e dall'art. 14, comma 6, del D.Lgs. 23/2011, nonché dall'art. 1, comma 702, della L. 147/2013;

VISTO, altresì, l'art. 1 della Legge 208/2015, Legge di stabilità 2016, ed in particolare:

- il comma 14 che ha escluso dall'applicazione della TASI le unità immobiliari destinate ad abitazione principale dal possessore nonché dall'utilizzatore, ad eccezione di quelle classificate nelle categorie catastali A/1-A/8-A/9;
- il comma 13, che prevede l'esenzione IMU dei terreni agricoli nei Comuni individuati dalla Circolare del Ministero delle Finanze n. 9 del 14/06/1993, pubblicata nel supplemento ordinario n. 53 della G.U. n. 141/1993;
- il comma 10, che prevede la riduzione del 50% della base imponibile per le unità immobiliari, fatta eccezione per quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, concesse in comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado che le utilizzano come abitazione principale, a condizione che il contratto sia registrato e che il comodante possieda un solo immobile in Italia e risieda anagraficamente nonché dimori abitualmente nello stesso comune in cui è situato l'immobile concesso in comodato;

DATO ATTO CHE:

- a norma dell'art. 1, comma 708. della L. 147/2013 l'imposta non è comunque dovuta per tutti i fabbricati rurali ad uso strumentale;
- a norma dell'art. 9-bis del D.L. 28/03/2014 n. 47, convertito dalla Legge 23 maggio 2014, n. 80, a partire dall'anno 2015 è considerata direttamente adibita ad abitazione principale una ed una sola unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all'Anagrafe degli italiani Residenti all'Estero (AIRE), già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza, a titolo proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata o data in comodato d'uso;

TENUTO CONTO che la risoluzione del Ministero dell'Economia e Delle Finanze, Dipartimento delle Finanze n. 5/Df del 28/03/2013, ha chiarito che in virtù delle modifiche apportate dall'art. 1, comma 380, della L. 228/2012 sono divenute incompatibili con la nuova disciplina dell'Imposta Municipale Propria le disposizioni che ammettono la facoltà per i Comuni di ridurre al di sotto dello 0,76 % l'aliquota applicabile agli immobili ad uso produttivo appartenenti alla categoria catastale D, stante la presenza della quota di riserva statale;

VISTO il regolamento comunale dell'Imposta Unica Comunale, nel quale sono distintamente disciplinate l'IMU e la TASI;

RICHIAMATO inoltre l'art. 1, comma 169, della Legge 296/2006 dove si prevede che gli Enti Locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento;

DATO ATTO che con il Ministro dell'Interno ha differito in un primo momento al 28 febbraio 2019 e successivamente al 31 marzo 2019 il termine per la deliberazione del bilancio annuale e pluriennale di previsione per l'esercizio 2019 e 2019-2021 da parte degli enti locali, giusti i decreti del 17 dicembre 2018 e del 25 gennaio 2019;

VISTO la legge 30 dicembre 2018, n. 145, legge per la formazione del Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2019 e del bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021;

RICHIAMATA la delibera di Giunta Comunale n. 21 del 08/03/2019 con la quale è stato approvato lo schema di bilancio 2019-2021;

RILEVATO che per l'anno 2019 non è stata prevista la sospensione dell'efficacia delle delibere comunali nella parte in cui prevedono aumenti dei tributi e delle addizionali rispetto ai livelli applicati nel 2015;

PROPONE AL CONSIGLIO COMUNALE

1. Di determinare le aliquote dell'Imposta Unica Comunale (IUC) e relative detrazioni per l'anno 2019, relativamente alle componenti IMU e TASI come risulta dal seguente prospetto:

FATTISPECIE IMMOBILI	ALIQUOTA IMU	ALIQUOTA TASI
Abitazione principale classificata in A/1-A/8-A/9 e relative pertinenze	4,00‰	0,00‰
Detrazione abitazione principale classificata in A/1-A/8-A/9 e relative pertinenze	€ 200,00	€ 0,00
Altri immobili	10,60‰	0,00‰

2. Di equiparare all'abitazione principale:

l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata;

una sola unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all'Anagrafe degli italiani Residenti all'Estero (AIRE), già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza, a titolo proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata o data in comodato d'uso: dette condizioni devono essere attestate presentando all'Ufficio comunale di competenza, a pena di decadenza dal beneficio, apposita dichiarazione sostitutiva resa ai sensi del DPR n. 445/2000, entro la scadenza della rata a saldo dell'anno solare a partire dal quale si chiede che sia riconosciuta l'agevolazione, unitamente alla certificazione attestante l'ottenimento della pensione;

3. Di dare atto che per disposizione legislativa l'IMU e la TASI non si applicano:

a) all'abitazione principale e alle pertinenze della stessa, ad eccezione di quelle classificate nelle categorie catastali A/1-A/8-A/9. Per pertinenze dell'abitazione principale si intendono esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo;

b) alle unità immobiliari appartenenti a cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari;

c) ai fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali, come definiti dal decreto del Ministero delle Infrastrutture del 22/04/2008;

d) alla casa coniugale assegnata al coniuge a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio;

e) a un unico immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, posseduto, e non concesso in locazione, dal personale in servizio permanente appartenente alle Forze armate e alle Forze di polizia ad ordinamento militare e da quello dipendente delle Forze di polizia ad ordinamento civile, nonché dal personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, e, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 28, comma 1, del decreto legislativo 19 maggio 2000, n. 139, dal personale appartenente alla carriera prefettizia, per il quale non sono richieste le condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica;

4. Di dare atto, inoltre che:

a) a norma dell'art. 1, comma 708. della L. 147/2013 l'imposta non è comunque dovuta per tutti i fabbricati rurali ad uso strumentale così come definiti dall'art. 9, comma 3bis, del D.L. n. 557/1993;

b) l'art. 2 del D.L. 31/08/2013, n. 102, stabilisce, con decorrenza dal 01/01/2014, l'esenzione dal tributo per i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permangano tale destinazione e non siano in ogni caso locati;

c) il comma 10 dell'art. 1 della Legge 208/2015 prevede la riduzione del 50% della base imponibile per le unità immobiliari, fatta eccezione per quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, concesse in comodato d'uso gratuito dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado che le utilizzano come abitazione principale, a condizione che il contratto sia registrato e che il comodante possieda un solo immobile in Italia e risieda anagraficamente nonché dimori abitualmente nello stesso comune in cui è situato l'immobile concesso in comodato;

5. Di dare atto che i versamenti dovranno essere eseguiti secondo le modalità stabilite con provvedimento dell'Agenzia delle Entrate;

6. Di trasmettere, a norma dell'art. 13, del D.L. 201/2011, la presente deliberazione al Ministero dell'Economia e delle Finanze, dipartimento delle finanze, secondo le modalità ivi previste.

Il Sindaco presenta congiuntamente le tre proposte che riguardano i tributi comunali e passa la parola al consigliere Mibelli per l'illustrazione.

Il consigliere Mibelli espone le tre delibere che nell'anno in corso apporteranno alcune novità: l'accorpamento della TASI nell'IMU che viene modificata dal 8,1 al 10,6 per mille. La TASI viene quindi azzerata per una questione di semplicità contabile.

Gli introiti della TASI infatti erano vincolati e destinati al finanziamento di determinati servizi.

Introduce inoltre i risparmi che quest'anno beneficeranno i cittadini del comune in quanto le tariffe verranno ridotte e riportate ai livelli del 2013. Spiega che si tratta di un risultato ottenuto grazie all'apporto del nostro comune in seno all'assemblea dell'ATO Rifiuti.

Non essendoci altri interventi il Sindaco pone a votazione la proposta.

La votazione riporta il seguente esito:

Consiglieri presenti 11, votanti 11, favorevoli 8, astenuti 3 (Agnelli, Muti, Galli)

Si procede alla votazione per l'immediata esecutività dell'atto con il seguente esito:

Consiglieri presenti 11, votanti 11, favorevoli 8, astenuti 3 (Agnelli, Muti, Galli)

Deliberazione n. 13 del 30-03-2019

Letto, confermato e sottoscritto.

Il Presidente
SERGIO ORTELLI

Il Segretario
LUCIO LUZZETTI

Deliberazione dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell' art. 134, comma 4, del D.Lgs. 267/2000 e.ss.mm.ii.

Deliberazione esecutiva ad ogni effetto di legge decorso il decimo giorno di pubblicazione, ai sensi dell'art. 134, comma 3, del D.Lgs n. 267/2000 e.ss.mm.ii.

Il Segretario
LUCIO LUZZETTI

Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi dell'art.24 del D.Lgs. n.82/2005 e ss.mm.ii.